

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita una associazione di volontariato denominata Centro Scout Melegnanese con sede in Melegnano, Via Robert Baden-Powell 5,

Art. 2. - L'associazione è indipendente da qualsiasi gruppo politico e non ha finalità di lucro. Essa si propone di valorizzare la partecipazione di volontari che pur essendo impegnati al fianco delle associazioni Agesci, Gruppo Educatori Melegnanesi ed alla ASD* Centro Scout Melegnanese per assimilazione culturale, di fede, di esperienza e di condivisione degli obiettivi, come l'educazione e formazione dei giovani avendo come riferimento il metodo scout e vivendo la scelta cristiana nella comunione ecclesiale, non intendono o non possono esserne parte diretta.

Il CSM vuole anche essere organismo di indagine, di studio e di intervento nei problemi dell'educazione e della animazione nella loro globalità, particolarmente dove esistono situazioni di emarginazione e di sfruttamento.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti ed organismi, italiani ed esteri, per scopi analoghi ai propri. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo.

Titolo II

I soci

Art. 5. – I soci dell'associazione appartengono a tre categorie: soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori .

Sono **soci fondatori** coloro che hanno dato vita alla Associazione intervenendo all'atto costitutivo.

Il gruppo Agesci Melegnano è riconosciuto tra i soci fondatori.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le istituzioni e gli enti di varia natura che chiedono di far parte dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo con votazione segreta e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota annuale nella misura che sarà fissata annualmente dal Consiglio direttivo.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, le istituzioni e gli enti di varia natura che decidono di sostenere in modo continuativo gli scopi dell'Ente, versando annualmente una quota minima fissata dal Consiglio direttivo. Ai soci sostenitori sono preclusi la partecipazione ed il voto negli organi dell'Associazione.

Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi e/o complementari.

Le Persone giuridiche, associazioni, istituzioni ed enti di varia natura soci dell'Associazione sono tenuti ad indicare nominativamente il proprio rappresentante, precisandone la durata in carica come tale.

Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata entro 3 mesi dalla scadenza dell'anno sociale.

Art. 7. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

ART. 8 -La qualità di socio si perde:

a)per dimissioni volontarie inviate a mezzo lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, come previsto dall'articolo 6;

b)per decadenza, constatata dal Consiglio direttivo in seguito al mancato pagamento della quota associativa per i soci ordinari e sostenitori;

c)per radiazione, pronunciata inappellabilmente dall'Assemblea dei Soci, per gravi motivi, dopo avere invitato l'interessato, se del caso, a consultazione od a presentare le sue giustificazioni.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 9. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal presidente del consiglio direttivo, non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione purchè in provincia di Milano, nel primo semestre di ogni anno sociale che va dal 1° ottobre al 30 settembre, per

a. esaminare e deliberare sul bilancio sociale;

b. eleggere, fra i soci, i Consiglieri;

c. deliberare sulle eventuali modifiche statutarie;

d. deliberare sulla regolamentazione delle Pattuglie Operative

e. deliberare su quanto all'ordine del giorno;

f. deliberare su quanto utile alla vita dell'Associazione e non in contrasto con lo Statuto.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per posta ordinaria o per via telematica con conferma della ricezione e saranno anche affissi alla bacheca della sede della associazione.

In via straordinaria l'Assemblea dovrà essere convocata, con preavviso minimo di 5 giorni, sia su iniziativa del Presidente, sia su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Art. 10. - L'assemblea è validamente costituita :

a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni verranno prese con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea può modificare il presente statuto con la presenza di metà dei soci aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza richiesta è di tre quinti (3/5) dei soci presenti, non può comunque derogare dai criteri e lo spirito espresso negli articoli 2 e 3.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate sul Libro dei Verbali delle Assemblee.

I verbali, firmati dal Presidente dell'Assemblea e da un Segretario proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea stessa all'inizio della seduta, fanno fede verso soci e terzi.

Ogni socio ha la possibilità di delegare un altro socio non consigliere mediante delega scritta alle votazioni dell'assemblea, ciascun socio non potrà portare più di una delega.

Titolo IV

Le Pattuglie Operative

ART. 11 – Qualora l'associazione lo ritenga necessario può costituire gruppi di soci denominati Pattuglie Operative. Le Pattuglie Operative hanno specifici scopi ed obiettivi annuali non in contrasto con il presente statuto. Il consiglio direttivo definirà gli strumenti necessari e li renderà disponibili alle pattuglie per il raggiungimento degli scopi.

Titolo V

Il consiglio direttivo

Art. 12. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 7 consiglieri eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice di voti a scrutinio segreto, tra i soci dell'Associazione.

I consiglieri verranno eletti in n. 3 tra i soci appartenenti al gruppo Agesci Melegnano I, 1 tra i soci appartenenti al gruppo Gem Melegnano, 1 tra i soci appartenenti all'associazione Polisportiva CSM; i restanti tra gli altri soci non facenti parte dei gruppi suddetti, in caso di mancanza di tale tipologia di candidati, tra i restanti dei soci ordinari.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi (2/3), l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rieletto. Tutte le cariche come ogni tipo di incarico sono svolti a titolo gratuito.

La scadenza del mandato consiliare è collettiva, indipendentemente dall'epoca di nomina.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente ed un vice-presidente, che durano in carica per l'intera durata del consiglio,.

Il presidente ed il vice-presidente non possono essere a ruolo eletti più di due volte consecutive.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti straordinari necessari al buon funzionamento della struttura;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) predispone con congruo anticipo, i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria;
- g) conferisce e revoca incarichi.

Art. 14. – Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o da un quarto ($\frac{1}{4}$) dei suoi membri che lo richiedano, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente del Consiglio Direttivo e dal segretario della riunione.

Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

ART. 16 - Il Consiglio direttivo, sotto la sua responsabilità, potrà delegare parte delle sue facoltà ad un componente del Consiglio stesso, come pure potrà nominare formalmente, anche fra i non soci, incaricati con particolari facoltà affidando loro speciali mansioni. Il consiglio direttivo potrà inoltre nominare un comitato di coordinamento composto da soci dell'associazione con funzione di rappresentanza delle pattuglie operative.

ART. 17 - Il Presidente del Consiglio direttivo:

a)convoca e presiede il Consiglio;

b)rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio, con firma libera e con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori, arbitri ed esperti per ogni ordine e grado di giurisdizione.

In caso di assenza e o impedimento motivati del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le mansioni.

Titolo VI

Varie

ART. 18 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Qualora gravi circostanze rendessero necessario lo scioglimento dell'Associazione, si provvederà ad un'apposita convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci che sarà validamente costituita:.

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà ($\frac{1}{2}$) dei soci aventi diritto;
- b) in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei soci aventi diritto.

La delibera per la messa in liquidazione dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno tre quinti ($\frac{3}{5}$) dei soci presenti.

La stessa assemblea nominerà il liquidatore, determinerà le modalità della liquidazione gli enti o le persone giuridiche a cui dovranno essere devoluti i beni che resteranno dopo la liquidazione.

I beni residui dovranno, in ogni caso, essere destinati a scopi analoghi a quelli dell'ente disciolto.